

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia
gekosrl.pec@pec.it

e p.c. Servizio Valutazioni ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. ARTA Distretto di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia – Procedimento di riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016 volturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021 - Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti - Riscontro nota del SGRB-DPC026 prot. n. 9096 del 28/02/2023. Valutazioni per Conferenza di Servizi del 26/04/2023

A riscontro della nota richiamata in oggetto, esaminata la documentazione datata marzo 2023, in allegato si riportano le valutazioni tecniche elaborate congiuntamente con il distretto ARTA di Chieti.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06. Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
(firmato digitalmente)

U
ARTA ABRUZZO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018742/2023 del 26/04/2023
Firmatario: GIOVANNA MANCINELLI, SIMONETTA CAMPANA

**Procedimento di Riesame dell'A.I.A. n. DPC026/211 del 20/09/2016
voluturata con Determinazioni n. DPC026/47 del 10/03/2017 e n. DPC026/35 del 11/02/2021**

Società GE.KO S.r.l. Soluzioni per l'Ecologia

Valutazioni per Conferenza dei Servizi del 26/4/2023

Installazione: GE.KO srl Soluzioni per l'Ecologia

Attività svolta: Recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Attività IPPC: 5.1 lettere b, c, d – 5.3 a punti 2, 3, 4, 5 – 5.3b punti 2, 3, 4– 5.5

Attività non IPPC: D15 deposito preliminare – R13 messa in riserva di rifiuti non pericolosi

BREF di riferimento: Waste treatment – BATc pubblicate su GU Europea del 17/8/2018

ITER AMMINISTRATIVO

L'Autorità competente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, con nota prot.n. 0087147 del 03/04/2017 ha avviato il procedimento per il riesame dell'AIA n. DPC 026/211 del 20/09/2016 e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 20/04/2017.

Arta ha inviato parere tecnico con nota prot.n. 3000 del 19/04/2017 contenente richieste di integrazioni.

L'Azienda ha inviato la documentazione integrativa acquisita al protocollo ARTA n. 11063 del 27/6/2017, 11064 del 26/6/2017, nn. 11066, 11068, 11069, 11070, 11091, 11092, 11095, 11064, 11068, 11069, 11070, 11091, 11092, 11095, 11097, del 27/06/2018 e nn. 12271 e 12272 del 4/7/2017.

Si è tenuto un incontro tecnico Arta- Azienda in data 10/10/2017

La Società ha inviato ulteriori integrazioni assunte al prot. ARTA n. 29077 del 25/10/2017

L'A.C. con nota prot. n. 0184478 del 28/06/2018 ha convocato la Conferenza dei Servizi per il 26/07/2018.

Nella Conferenza dei Servizi del 26/07/2018 sono state stabilite alcune prescrizioni da adempiere e richieste alcune integrazioni.

In risposta alle richieste della Conferenza dei servizi, l'Azienda ha inviato integrazioni e proposte progettuali per adempiere alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi.

ARTA con nota prot. n. 53119 dell'11/12/2018 ha richiesto all'azienda la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15 e ha richiesto di effettuare il confronto con le BATc.

L'Azienda con nota acquisita al prot. ARTA n. 10620 del 05/03/2019 e con nota acquisita al prot. ARTA n. 11704 del 11/03/2019 ha inviato comunicazioni riguardo al D. Lgs. 105/15

Il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, ha trasmesso l'Autorizzazione Integrata Ambientale n° DPC026/35 del 11/02/2021, volturazione dei provvedimenti AIA N. DPC026/211 del 20/09/2016 e Determinazione N. DPC026/47 del 10/03/2017, da "Teate Ecologia S.p.A." in "GE.KO srl Soluzioni per l'Ecologia".

La Regione Abruzzo con nota prot. n. 0012743/2021 del 16/03/2021 chiede all'azienda di inviare copia di tutta la documentazione utile al riesame dell'AIA, aggiornata all'ultima versione e revisione e corredata da lettera di trasmissione riepilogativa di tutti gli elaborati.

L'azienda ha inviato la documentazione richiesta acquisita ai prott. ARTA n. 16155, n. 16162, n. 16163, n. 16164, n. 16165 e prot. n. 16153 (Relazione dello Studio Geo Sacco) del 01/04/2021.

Con nota prot. RA n. 153245/21 del 15/04/2021 l'A.C. ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona.

ARTA con nota n. 21919 del 04/05/2021 ha inviato la richiesta integrazioni.

Con nota del 06/05/2021 l'A.C. ha richiesto alla Società di dare riscontro a quanto richiesto da ARTA.

Con nota del 20/05/2021 il SGRB-DPC026 ha sospeso i termini di cui alla nota n. 153245/21 del 15/04/2021 fino all'espletamento delle procedure presso lo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo.

La Società con nota prot. n. 24786 del 18/05/2021 ha richiesto il posticipo di un anno rispetto alla tempistica di cui alla nota n. 153245/21 del 15/04/2021.

L'A.C. con nota acquisita al prot. ARTA n. 25266 ha comunicato:

- di non poter accogliere la richiesta di posticipo di un anno, in relazione alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi di cui al prot. RA/153245 del 15/04/2021
- Vista la nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. RA/187561 del 05/05/2021, che la società dovesse attivare le procedure informatiche, all'uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d'Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità,
- di dare riscontro, entro il 18/06/2021, alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot.21919 del 04/05/2021 dell'ARTA Abruzzo

Con nota acquisita al prot. n. ARTA n. 30506 del 18/06/2021 la Società ha trasmesso la documentazione a riscontro della nota ARTA 21919 del 04/05/2021.

L'A.C. con nota del 37586 del 27/07/2021 ha richiesto ad ARTA il parere sulla modifica comunicata dalla Società con nota acquisita al prot. RA/304634 del 21/07/2021 (allegati acquisiti anche ai prot. RA/304634, RA/304636, RA/304641 tutti del 21/07/2021) ad oggetto:

“Interventi di bonifica terreno con presenza frammenti di materiale contenente amianto in matrice compatta” con la quale la Società comunica, tra l'altro che, salvo diverso indirizzo da parte di Codesto Spett.le Ente autorizzatore, la scrivente GE.KO. S.r.l. procederà come segue:

- Conferimento, in deposito preliminare, presso il proprio impianto di rifiuti costituiti da terreni/inerti contaminati da frammenti di cemento-amianto afferenti al codice C.E.R. 170503* o 170903*;
- Successivamente avvio dei rifiuti alle operazioni di trattamento/bonifica presso il proprio impianto.”

ARTA, con nota prot.n. 42265 del 30/08/2021, ha ritenuto che la modifica richiesta si configurasse come sostanziale per l'AIA, ai sensi della DGR 1192/08.

L'A.C. con nota del 31/08/2021 ha comunicato alla Società GE.KO. S.r.l. come da valutazioni ARTA Abruzzo, che l'intervento prospettato si configurasse, ai sensi della DGR 1192/08, della DGR 917/11 e della DGR 118/19, come modifica sostanziale per l'AIA.

Il CCR-VIA ha espresso il Giudizio CCR-VIA n. 3701 del 07/07/2022 di “Preso d'atto che la modifica rientra nei commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.” di cui all'istanza di VP finalizzata a “razionalizzare e riorganizzare le attività di trattamento rifiuti” con le seguenti premesse:

Preso atto che, da quanto dichiarato dal proponente, rispetto a quanto valutato con Parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Ambientale n. 1/92 del 21/01/2000 e successivo Decreto n. 13/2000 si è proceduto negli anni:

- ad una rinuncia ad alcune delle attività inizialmente valutate ed autorizzate e mai realizzate, come l'attività di autodemolizione, l'attività di produzione di CDR, l'attività di trattamento di polimeri plastici, e l'attività di trattamento rifiuti metallici;
- ad una dismissione dell'attività di miscelazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi liquidi, per mezzo della dismissione del relativo reattore e dei serbatoi verticali presenti;

Considerato che una valutazione più approfondita rispetto alle modalità gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri di rifiuti pericolosi stoccati in cumuli, delle emissioni rumorose e della gestione delle acque sarà svolta nel corso del procedimento per il riesame dell'AIA;



Con nota acquisita al protocollo ARTA n.4028 del 30/01/2023, l'A.C. ha inviato la comunicazione della convocazione della Conferenza dei Servizi sincrona per il 07/03/2023.

Il SGR con nota prot. n. 9096 del 28/02/2023 ha rettificato la data della Conferenza dei Servizi sincrona chiedendo alla GE.KO S.r.l., alla luce di quanto evidenziato nelle premesse del Giudizio CCR-VIA n. 3701 del 07/07/2022, di implementare entro il 17/03/2023 la documentazione già trasmessa con elaborati tecnici e tavole progettuali di cui alla DGR 4/2016 in linea con quanto evidenziato nel Giudizio.

La GE.KO s.r.l. con nota datata 23.03.2023 ha inviato la documentazione integrativa che è stata pubblicata sul sito del SGRB.

Arta ha chiesto il differimento della data della Conferenza dei Servizi, visto il ritardo nella consegna della documentazione da parte della Società. La Regione ha accolto la richiesta, posticipando la data della Cds al 26/04/2023

La documentazione oggetto di valutazione è la seguente:

- documentazione datata 23.03.2023 pubblicata sul sito del SGRB;
- L'ETD di riferimento è il documento REV.0 datato 22.03.2023.

In quanto segue si riportano le richieste di cui alla nota ARTA prot. n.21919 del 04/05/2021, le risposte della Società di cui alla documentazione datata 23.03.2023 e le relative valutazioni ARTA.

La scrivente ha fatto riferimento anche alla seguente documentazione, laddove ritenuto strettamente necessario ai fini istruttori:

- documentazione acquisita al prot. ARTA n. 30506 del 18/06/2021 inviata dalla Società in risposta alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021.

CAPACITA' DI TRATTAMENTO

La Società ha indicato la seguente capacità di trattamento:

5.1: 300 t/g (smaltimento/recupero rifiuti pericolosi) operazioni D9, D13, D14, R12

5.3a: 300 t/g (smaltimento rifiuti non pericolosi) operazioni D9, D13

5.3 b (recupero rifiuti non pericolosi o combinazione recupero+smaltimento) D9, D13, R12

5.5: 8.814 t (stoccaggio rifiuti pericolosi) D15, R13

Potenzialità annua richiesta per il trattamento chimico rifiuti pericolosi e non pericolosi: 78000 t/a

Potenzialità linee valorizzazione materiali recuperabili: 78000 t/a

Valutazioni Arta in merito alla potenzialità di trattamento

Si fa presente che i dati riportati in AIA sono i seguenti:

Attività svolte:

Operazioni di recupero (D.Lgs. 152/06, allegato C)

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Operazioni di smaltimento (D.Lgs. 152/06, allegato D)

D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ART. 6

GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE

La Ditta Teate Ecologia srl è autorizzata a gestire una "piattaforma ecologica" per rifiuti speciali e speciali pericolosi per l'esercizio di attività: a) trattamento chimico-fisico; b) raggruppamento preliminare; c) ricondizionamento preliminare; d) deposito preliminare; e) messa in riserva.

Piattaforma Ecologica	Potenzialità
Trattamento chimico-fisico (D9)	300 t/g
Raggruppamento preliminare (D13)	150 t/g
Ricondizionamento preliminare (D14)	150 t/g
Deposito preliminare (D15)	300 t/g
Messa in riserva (R13)	300 t/g



Nell'AIA vigente non vi sono pertanto indicazioni sulla potenzialità annua né sulla potenzialità istantanea, che si ritiene opportuno definire in modo esaustivo e puntuale in sede di riesame.

Nell'istanza di riesame, la Società ha chiesto di riportare nell'AIA in modo esplicito l'attività R12, precedentemente non autorizzata.

Proposte di prescrizioni e richieste di integrazioni sulle potenzialità

⇒ Si chiede se i rifiuti vengono ammessi sempre all'impianto in D15 e poi subiscono eventuali trattamenti ovvero se possono essere ammessi direttamente in D13/D14/D9.

⇒ Si chiede se i rifiuti prodotti dal trattamento sono detenuti in deposito temporaneo o in stoccaggio (messa in riserva/deposito preliminare). Se sono detenuti in stoccaggio, le potenzialità D15 e R13 devono considerare anche i rifiuti prodotti.

⇒ L'operazione D9 consiste nel trattamento chimico-fisico dei rifiuti. Nel BREF per i rifiuti solidi i trattamenti chimico-fisici sono descritti al paragrafo 5.1 e, pertanto, occorre che l'azienda si confronti puntualmente con le metodologie descritte nel BREF, che variano in funzione del tipo di rifiuto. Lo scopo del trattamento è di minimizzare il rilascio dei metalli pesanti per lisciviazione.

L'impianto attualmente presente non è utilizzato e, pertanto, nelle more che l'azienda effettui il revamping impiantistico proposto, tale attività non viene di fatto svolta (la semplice aggiunta manuale estemporanea di calce/cemento non può ritenersi un trattamento chimico-fisico come descritto nel BREF). A seguito di revamping, si definirà la massima potenzialità sulla base delle caratteristiche impiantistiche. Si evidenzia che, a parere della scrivente, è necessario che l'installazione sia dotata di un impianto di inertizzazione dei rifiuti inorganici che consenta di ridurre la pericolosità dei rifiuti e conseguentemente l'impatto dello smaltimento o, eventualmente, consentire operazioni di recupero.

⇒ Per quanto attiene alla potenzialità annua, nell'ETD l'azienda indica 78000 t/anno come trattamento chimico-fisico e 78.000 t/anno come attività di recupero; tali valori tuttavia non sono indicati nell'AIA.

⇒ E' opportuno differenziare la potenzialità, giornaliera ed annua, suddividendola fra rifiuti pericolosi e non pericolosi e per ciascuna operazione svolta. Sulla base dei dati storici, si chiede all'azienda di fornire tali dati, fermi restando i limiti riportati in AIA.

⇒ L'AIA non individua la potenzialità istantanea di R13 e di D15, che deve pertanto essere definita secondo le indicazioni seguenti, fatte salve le valutazioni del CTR nell'ambito dell'istruttoria sul Rapporto di Sicurezza per i rifiuti che costituiscono sostanze pericolose:

○ In ossequio alla circolare 1121 del 21/1/2019, l'altezza dei cumuli di rifiuti non potrà eccedere 3 m e gli stessi devono essere realizzati in modo da essere stabili. Pertanto la capacità massima di stoccaggio totale e per ciascuna area dovrà essere rideterminata, tenendo conto delle seguenti condizioni di esercizio:

- i. per ciascuna area, si deve individuare la superficie utile per lo stoccaggio;
- ii. ogni area dovrà essere suddivisa in sottoaree, ciascuna in grado di contenere un lotto di rifiuto, che dovrà essere opportunamente identificato;
- iii. occorre lasciare attorno ad ogni cumulo una superficie libera per consentire di accedere a ciascun lotto, sia per svolgere attività di campionamento sia per poter intervenire in emergenza;
- iv. per ciascun lotto deve essere garantita la tracciabilità, deve cioè essere possibile risalire puntualmente ai rifiuti che lo hanno costituito ed al periodo di inizio/fine produzione del lotto stesso

⇒ Occorre differenziare le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e a quello dei rifiuti trattati, utilizzando idonei divisori e cartellonistica, riportandole su planimetria e specificandone i massimi volumi istantanei

⇒ Occorre differenziare le aree adibite a stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle adibite a stoccaggio di rifiuti non pericolosi, utilizzando idonei divisori e cartellonistica, riportandole su planimetria e specificandone i massimi volumi istantanei.

⇒ Occorre differenziare le aree adibite a deposito preliminare da quelle adibite a messa in riserva, utilizzando idonei divisori e cartellonistica, riportandole su planimetria e specificandone i massimi volumi istantanei

- come specificato, devono essere individuate aree diverse per:

- rifiuti in ingresso (conto terzi)
 - pericolosi in R13
 - pericolosi in D15
 - non pericolosi in R13
 - non pericolosi in D15
- rifiuti trattati (conto proprio)
 - pericolosi/non pericolosi in deposito temporaneo
 - pericolosi in R13
 - pericolosi in D15
 - non pericolosi in R13
 - non pericolosi in D15

Non si ritiene pertanto di poter accogliere la richiesta di adibire aree miste per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Le seguenti potenzialità istantanee di stoccaggio proposte dall'azienda, nonché quelle indicate nell'allegato B13 (che deve riportare le superfici e i volumi), devono pertanto essere riformulate per tenere conto delle indicazioni sopra riportate:



La capacità massima di stoccaggio di rifiuti, intese come operazioni D15 e R13, sono riportate nella tabella che segue:

Capacità per tipologia	Aree di stoccaggio	Quantità in Mg
Capacità di stoccaggio massima di rifiuti pericolosi	(COMPRESIVO DELLE AREE MISTE NP/P)	8.814
Capacità di stoccaggio massima rifiuti non pericolosi	(COMPRESIVO DELLE AREE MISTE NP/P)	11.074
Capacità di stoccaggio massima rifiuti pericolosi	Senza aree miste	7.214
Capacità di stoccaggio rifiuti non pericolosi	Senza aree miste	9.474
Capacità aree miste di stoccaggio pericolosi e non		1.600

La capacità massima di stoccaggio di rifiuti, intese come operazioni D15 e R13, di rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'installazione di trattamento rifiuti è pari a 19.888 Mg.

Si rimette all'A.C. la definizione delle tempistiche per la riduzione dei volumi stoccati secondo quanto sopra specificato.

Proposte di prescrizioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti

- ⇒ I rifiuti prodotti dal trattamento effettuato (selezione, triturazione, vagliatura, trattamento chimico-fisico) sono nuovi rifiuti, con differente codice EER, il cui produttore risulta la Ge.ko srl. Occorre che sia garantita la piena tracciabilità dei rifiuti prodotti e in particolare occorre definire:
- Le dimensioni massime di ogni lotto, costituito da rifiuti appartenenti alla medesima classe di miscelazione, che non deve superare 1000 mc;
 - Ogni carico di rifiuto prodotto, avviato a smaltimento o recupero nell'impianto di destino, deve essere accompagnato dalla denominazione del lotto di appartenenza, dal Rapporto di prova dell'analisi del lotto e dalla documentazione utile a determinare i rifiuti che lo costituiscono e i trattamenti effettuati;
 - Per ogni lotto devono essere puntualmente noti i quantitativi di rifiuti che lo hanno costituito, il periodo di inizio/fine produzione del lotto stesso, le operazioni svolte;
 - Ogni lotto deve essere caratterizzato ai fini della classificazione come rifiuto e ai fini della classificazione come sostanza (per l'applicazione del D. Lgs. 105/15) Seveso;
 - Il campionamento deve essere eseguito secondo le norme UNI 10802 e in considerazione delle dimensioni e della giacitura del lotto con adeguato numero di incrementi e idonea strategia di campionamento, preferibilmente stratificato. Il rapporto di prova deve sempre recare le caratteristiche del cumulo

Proposte di prescrizioni inerenti la durata e le modalità di stoccaggio dei rifiuti

- I rifiuti in ingresso, se vengono sottoposti a trattamento, possono sostare presso l'impianto al massimo 6 mesi dal momento della loro presa in carico; entro tale termine, devono essere trattati presso l'impianto.
- I rifiuti in ingresso che vengono sottoposti a solo D15/R13 possono sostare al massimo un anno dalla loro presa in carico.
- I rifiuti trattati e detenuti in deposito preliminare o messa in riserva devono essere caricati sul registro secondo le norme vigenti e possono essere stoccati per al massimo 6 mesi dalla loro produzione;
- Occorre adottare una metodologia FIFO nell'avvio dei rifiuti alla destinazione finale (first in, first out);
- I rifiuti prodotti dal trattamento devono essere registrati al momento della loro produzione. Se detenuti in stoccaggio (deposito temporaneo/messa in riserva) devono essere computati ai fini del rispetto della potenzialità giornaliera ed annua autorizzata
- i rifiuti pericolosi in cumuli (in contenitori che non garantiscano la tenuta e la protezione contro il dilavamento) devono essere stoccati al chiuso.
- i rifiuti pericolosi in contenitori a perfetta tenuta e i rifiuti non pericolosi in cumuli devono essere stoccati in aree efficacemente coperte;

Proposte di prescrizioni inerenti la miscelazione dei rifiuti

- la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 D. Lgs. 152/06 e in particolare attuando i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "compatibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;



- la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione;
- l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i Codici EER che compongono la miscela stessa;
- non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
- non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- i rifiuti che vengono conferiti all'impianto per operazioni di recupero (R12, R13) non possono essere avviati a smaltimento, nemmeno in miscela con altri rifiuti;
- i rifiuti che vengono conferiti all'impianto per operazioni di smaltimento (D9, D15, D13, D14) non possono essere avviati a recupero, nemmeno in miscela con altri rifiuti;
- ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

L'azienda ha prodotto la seguente descrizione delle modalità di miscelazione dei rifiuti liquidi, nell'allegato B.6

➤ La linea 9 prevede il raggruppamento ed il ricondizionamento preliminare dei rifiuti liquidi. L'attività consiste in travasi da contenitori di piccole dimensioni quali barattoli, fustini e fusti in apposite cisternette da 1 m³. I travasi sono eseguiti manualmente o mediante l'impiego di pompe adeguate alle caratteristiche chimico/fisiche del liquido: anti-deflagranti per gli infiammabili e anti-corrosive per acidi e basi. Nel caso queste operazioni dovessero riguardare rifiuti liquidi piroforici, infiammabili, perossidi e comburenti e comburenti le attività vengono eseguite all'interno della zona ATEX. Il raggruppamento dei rifiuti prevede la miscelazione esclusiva di rifiuti omogenei e compatibili per caratteristiche chimico/fisiche, per evitare il contatto di sostanze chimicamente incompatibili e modifiche delle caratteristiche per diluizione.

La linea 10 prevede il raggruppamento ed il ricondizionamento preliminare dei reagenti scaduti o deteriorati. I reagenti provenienti dai laboratori di ricerca e di analisi solidi e liquidi, non pericolosi e pericolosi confezionati negli imballaggi originali adeguatamente etichettati aventi dimensioni non superiori a 2,5kg o 2,5l vengono raggruppati e riconfezionati in fustini da 25l per ottimizzare l'avvio ad idonei impianti terzi di smaltimento. Il raggruppamento avviene per tipologie di sostanze simili per stato fisico, caratteristiche chimico/fisiche, caratteristiche di pericolo e codici di indicazioni di pericolo delle sostanze pericolose contenute

Si ritiene che la descrizione della modalità di effettuazione dell'attività di accorpamento di rifiuti liquidi pericolosi in deroga non sia sufficiente ad affermare che la stessa avvenga senza rischi per l'ambiente e per gli operatori. Occorre individuare dove queste operazioni vengono svolte, le precauzioni adottate e gli accorgimenti utilizzati per proteggere l'operatore

Nell'allegato B.6 la Società indica quanto segue:

La Ge.Ko S.r.l. esegue le suddette operazioni di trattamento di rifiuti urbani e speciali, solidi e liquidi, non pericolosi e pericolosi nell'installazione IPPC di Chieti, operando prevalentemente secondo le seguenti dieci linee di lavorazione:

⇒ *Linea 1 "Rifiuti urbani" [RSU]: selezione e riduzione volumetrica mediante triturazione meccanica e compattazione di rifiuti urbani ingombranti e non;*

Valutazioni Arta sull'attività svolta nella Linea 1

L'azienda non è attrezzata per il trattamento dei rifiuti putrescibili e con impatto odorifero, in quanto non dispone di sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni odorogene.



Il corretto trattamento dei rifiuti ingombranti consiste nella separazione delle diversi componenti e nel recupero delle frazioni recuperabili (metallo, plastica, vetro, ecc), che potranno essere singolarmente triturati e tenuti separati per l'avvio a recupero. Si chiede di associare ai gruppi di miscelazione le attività della linea 1. Specificare quali macchinari sono utilizzati per la linea 1.

⇒ *Linea 2 “Rifiuti non pericolosi destinati al recupero di materia”*: selezione e riduzione volumetrica mediante triturazione meccanica di rifiuti non pericolosi per l'avvio a recupero di materia (legno, carta, plastica, vetro e metalli ferrosi e non);
Valutazioni Arta sull'attività svolta nella Linea 2

I rifiuti indicati nella linea 2 non devono essere miscelati fra loro, ma selezioni, accorpati per tipologia merceologica e avviati alle rispettive filiere di recupero. Solo eventuali scarti di selezione possono essere miscelati fra loro in funzione dell'invio ad impianto di recupero o smaltimento finale.

Specificare quali macchinari sono utilizzati per la linea 2.

⇒ *Linea 3 “Rifiuti non pericolosi destinati a recupero energetico”*: selezione e riduzione volumetrica mediante triturazione meccanica e raggruppamento di rifiuti non pericolosi, generalmente leggeri o non conferibili in discarica, per l'avvio a recupero energetico (R1);

Valutazioni Arta sull'attività svolta nella Linea 3

Occorre che fra i gruppi di miscelazione della tabella A.1 siano individuati quelli che afferiscono alla linea 3. Specificare quali macchinari sono utilizzati nella linea 3.

⇒ *Linea 4 “Rifiuti pericolosi leggeri destinati a termovalorizzazione”*: selezione, riduzione volumetrica mediante triturazione meccanica e raggruppamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi generalmente leggeri o non conferibili in discarica, per l'avvio a smaltimento mediante incenerimento a terra (D10);

Valutazioni Arta sull'attività svolta nella Linea 4

Occorre che fra i gruppi di miscelazione della tabella A.2 siano individuati quelli che afferiscono alla linea 4. Specificare quali macchinari sono utilizzati per la linea 4.

⇒ *Linea 5 “Rifiuti non pericolosi e pericolosi destinati allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”*: raggruppamento dei rifiuti solidi e fangosi ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;
Valutazioni Arta sull'attività svolta nella Linea 5

I gruppi di miscelazione proposti in allegato B.6 non prevedono di miscelare rifiuti pericolosi con non pericolosi, attività peraltro che non è opportuno effettuare per evitare l'artificiosa diluizione degli inquinanti. Il D.Lgs. 36/03 all'art. 7-quinquies stabilisce che nelle discariche per rifiuti non pericolosi possano essere ammessi

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5.

“5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi, **vale a dire rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis dell'Allegato 4 e che:**

a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4;

b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis;

d) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.

⇒ *Linea 6 “Rifiuti non pericolosi e pericolosi destinati allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti pericolosi”*: raggruppamento dei rifiuti solidi e fangosi ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti pericolosi;
Valutazioni Arta sull'attività svolta nella Linea 6

I gruppi di miscelazione proposti in allegato B.6 non prevedono di miscelare rifiuti pericolosi con non pericolosi, attività peraltro che non è opportuno effettuare per evitare l'artificiosa diluizione degli inquinanti.



⇒ *Linea 7 “Rifiuti pericolosi pesanti destinati a termovalorizzazione”*: riduzione volumetrica mediante triturazione meccanica e raggruppamento di rifiuti speciali pesanti e non conferibili in discarica per l’avvio a smaltimento mediante incenerimento a terra o termovalorizzazione (D10);

Valutazioni Arta sull’attività svolta nella Linea 7

Occorre che fra i gruppi di miscelazione della tabella A.2 siano individuati quelli che afferiscono alla linea 7. Specificare quali macchinari sono utilizzati per la linea 7.

⇒ *Linea 8 “Micro-raccolta dei rifiuti liquidi”*: raggruppamento in cisternette di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi provenienti da micro-raccolta;

Valutazioni Arta sull’attività svolta nella Linea 8

Come già specificato, occorre che la società indichi come effettua l’accorpamento dei rifiuti liquidi pericolosi in deroga. Non è possibile effettuare la miscelazione di RNP con RP. Occorre che fra i gruppi di miscelazione della tabella A.2 siano individuati quelli che afferiscono alla linea 8

⇒ *Linea 9 “Reagentari”*: raggruppamento in fustini di reagenti di laboratorio conservati nei contenitori originali integri e adeguatamente etichettati per ottimizzare l’avvio a idonei impianti terzi di smaltimento;

Valutazioni Arta sull’attività svolta nella Linea 9

Si ritiene che la miscelazione in deroga dei rifiuti di laboratorio non sia opportuna per evitare rischi per gli operatori. Si potrà effettuare solo l’accorpamento dei rifiuti con stesso EER e stesse caratteristiche di pericolo.

⇒ *Linea 10 “Deposito preliminare” [D15]*: deposito preliminare, raggruppamento e ricondizionamento di rifiuti solidi destinati ad essere avviati a idonee operazioni di recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

Valutazioni Arta sull’attività svolta nella Linea 10

Chiarire se la Linea 10 riguarda l’accorpamento ed il ricondizionamento di rifiuti aventi lo stesso codice EER e le stesse caratteristiche di pericolo e quindi non costituisce miscelazione.

I gruppi di miscelazione sono individuati dalla Società nell’allegato B6 ed occorre che essi siano corretti sulla base delle seguenti indicazioni:

- ⇒ Per ciascun gruppo di miscelazione devono essere individuati un unico codice EER finale, scelto in modo da non far perdere al rifiuto derivante dalla miscelazione la specifica caratteristica (p.e. rifiuto contenente alogeni., A.2.8) dei rifiuti prima della miscelazione. Occorre altresì indicare un’unica tipologia di impianto di destinazione. La miscelazione può essere infatti accettata solo se funzionale all’impianto finale di smaltimento o recupero.
- ⇒ Per ciascun gruppo di miscelazione occorre individuare se la miscelazione è finalizzata al recupero o allo smaltimento, associando così l’operazione effettivamente svolta.
- ⇒ I rifiuti che singolarmente possono essere avviati ad operazioni di recupero non possono essere miscelati con altri rifiuti (p.e. vetro, inerti, zinco solido, metalli, limatura e trucioli di metalli ferrosi ecc). Occorre pertanto eliminarli dalle classi di miscelazione
- ⇒ Non possono essere miscelati fra loro rifiuti appartenenti a due gruppi di miscelazione diversi.
- ⇒ Occorre individuare la potenzialità, espressa in tonnellate/giorno e in t/anno, dell’operazione di miscelazione (suddivisa tra R e D) con specificazione della quota parte attribuibile ai rifiuti pericolosi;
- ⇒ Occorre indicare per ciascun gruppo di miscelazione le specifiche attrezzature, le aree e le modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei gruppi di miscelazione;
- ⇒ La Società deve definire in dettaglio le modalità di caratterizzazione delle miscele risultanti dalla caratterizzazione (frequenza di caratterizzazione, dimensione dei lotti, ricorso ad analisi, ecc.) per ciascun gruppo di miscelazione;
- ⇒ L’azienda non è dotata di sistemi per l’aspirazione ed il trattamento delle emissioni odorigene, pertanto occorre stralciare dal trattamento di miscelazione i codici EER di rifiuti che sono caratterizzati da emissioni odorigene (p.e rifiuti derivanti dalla lavorazione delle pelli, che devono essere avviati ad impianti di recupero)
- ⇒ Nei gruppi di miscelazione, occorre escludere i rifiuti che possono reagire con l’acqua, i rifiuti contenenti cianuri (l’abbassamento del pH può liberare emissioni di HCN) e tutti i rifiuti che necessitano di accorgimenti particolari nel trattamento, la cui identità si perderebbe se mescolati con altri rifiuti
- ⇒ Il gruppo di miscelazione A.2.9 contiene rifiuti pericolosi prevalentemente organici di natura fangosa, ma comprende anche il codice EER 150110* che può identificare imballaggi contaminati. Si ritiene che i rifiuti identificati con questo codice possano efficacemente essere avviati ad impianti di lavaggio e recupero dell’imballo e che la miscelazione con i fanghi ne renda pertanto impossibile il recupero.
- ⇒ Il prospetto riassuntivo a pagina 17, pur risultando utile in quanto riassume le informazioni necessarie:
 - contiene informazioni contrastanti rispetto a quanto indicato nelle classi di miscelazione successivamente dettagliate, con riferimento alle operazioni svolte, ai codici EER in uscita, agli impianti di destino;
 - riporta l’indicazione di operazioni di recupero che poi invece generano rifiuti da collocare in discarica e operazioni di smaltimento che generano rifiuti da inviare ad impianti di recupero.



- Indica operazioni di recupero secondo il DM 5/2/98 punto 16 relativo alle operazioni di compostaggio per la classe di miscelazione 1.7, sebbene non si effettuino tali operazioni presso l'installazione Geko;
- Il gruppo di miscelazione A1.4.10 contiene rifiuti molto diversi fra loro (fanghi di depurazione, carbone attivo, ecc) che non si ritiene funzionale mescolare
- Si ritiene che i sottogruppi di miscelazione A.1.5 non possano essere consentiti (il sottogruppo metalli prevede di miscelare rifiuti di metalli diversi, il sottogruppo plastiche prevede di mescolare rifiuti plastici con RAEE e rifiuti ingombranti, il sottogruppo imballaggi prevede di miscelare imballaggi di vari materiali che è necessario tenere separati.
- I rifiuti contenenti metalli pesanti (come mercurio e cromo VI) devono necessariamente essere inviati ad impianti di inertizzazione/stabilizzazione; il mescolamento con altri rifiuti non deve determinarne la diluizione.
- E' opportuno tenere separati i rifiuti contenenti olio o emulsioni oleose

Proposte di prescrizioni inerenti i codici EER dei rifiuti ammessi all'impianto

L'elenco dei codici EER deve essere razionalizzato.

I codici EER dei rifiuti che fanno parte di una classe di miscelazione possono essere presi in

- ⇒ R12/R13 se il rifiuto che esita dalla classe di miscelazione e trattamento può essere avviato a recupero
- ⇒ D13/D14/D15 se il rifiuto che esita dalla classe di miscelazione e trattamento non può essere avviato a smaltimento.

I codici EER dei rifiuti che non fanno parte di un gruppo di miscelazione possono essere presi in:

- ⇒ R12/R13 se vengono avviati ad operazioni di recupero, previa eventuali selezione, cernita e/o triturazione;
- ⇒ in D14/D15 se vengono avviati ad operazioni di smaltimento, previo eventuale ricondizionamento

Solo i codici EER che identificano rifiuti inorganici con metalli possono essere sottoposti a trattamento D9, nel momento in cui sarà realizzato il revamping dell'impianto.

Devono essere stralciati:

- ⇒ i rifiuti potenzialmente odorigeni;
- ⇒ le operazioni di smaltimento dai codici EER dei rifiuti che possono essere avviati a recupero (vetro, metalli, plastica, carta, rifiuti organici recuperabili);
- ⇒ le operazioni differenti da R12 e D13/D9 dai rifiuti liquidi
- ⇒ le operazioni R12, D13/D14 dagli isocianati di scarto e dai rifiuti che reagiscono con l'acqua e in generale da tutti i rifiuti che presentano rischi di manipolazione, considerato che l'impianto non è attrezzato per tali operazioni.

Acque meteoriche di dilavamento

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

Stato attuazione condizioni indicate nella Conferenza dei Servizi del 26/7/2018

⇒ In ottemperanza alle seguenti condizioni, contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi 26/7/2018, l'azienda ha presentato un cronoprogramma allegato alla nota acquisita al prot. ARTA n. 33461 del 2/8/2018.

Si chiede se gli interventi sono già stati realizzati e quale sia lo stato di fatto:

Allo scopo di ridurre drasticamente le emissioni diffuse si chiede all'Azienda di stoccare i rifiuti pericolosi polverulenti al chiuso, entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Si concorda che entro il 31.12.2018 l'Azienda provvederà a realizzare le strutture fisse idonee allo stoccaggio al chiuso dei rifiuti pericolosi. Nelle more l'Azienda adotterà interventi temporanei volti alla minimizzazione di emissioni diffuse provenienti dagli stoccaggi (copertura con teli impermeabili, spostamento temporaneo dei rifiuti in aree interne, ecc.); a tale scopo presenterà entro sette giorni una proposta per gestire il periodo transitorio.

Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali si ritiene prioritariamente che i rifiuti pericolosi specie se sfusi, debbano essere stoccati in modo da essere protetti contro il dilavamento da parte delle acque meteoriche. Gli interventi previsti al punto precedente consentiranno di perseguire anche tale obiettivo.

Successivamente l'Azienda potrà realizzare il progetto di trattamento delle acque di dilavamento proposto nella documentazione inviata a luglio 2017, previo assenso del Consorzio individuando idonee modalità di monitoraggio dei VLE che saranno fissati. La tempistica individuata per tale adempimento è il 31.12.2018.



Cronoprogramma lavori proposto con nota dell'azienda acquisita al prot. ARTA 33461 del 2/8/2018:

Emissioni diffuse da depositi di rifiuti pericolosi	<p>Allo scopo di ridurre drasticamente le emissioni diffuse si chiede all'Azienda di stoccare i rifiuti pericolosi al chiuso, entro i tempi tecnici strettamente necessari.</p> <p>Si concorda che entro il 31.12.2018 l'Azienda provvederà a realizzare le strutture fase idonee allo stoccaggio al chiuso dei rifiuti pericolosi. Nelle nuove l'Azienda adotterà interventi temporanei volti alla contenimento di emissioni diffuse provenienti dagli stoccaggi (coperture con teli impermeabili, spostamento temporaneo dei rifiuti in aree interne, ecc.) a tale scopo presenterà entro sette giorni una proposta per gestire il periodo invernale.</p>	<p>Ampliamento delle aree interne già edificate al deposito di rifiuti speciali pericolosi riportate nel Lay-Out allegato alla Determinazione PDC026/211 del 20/09/2016. Emissione nuovo Lay-Out temporaneo da trasmettere a tutti gli Enti coinvolti.</p> <p>Qualora le aree interne non siano sufficienti a contenere tutti i rifiuti in deposito si provvederà alla copertura dei cumuli esterni per mezzo di appalti teli impermeabili.</p>	10/08/2018
Acque meteoriche dilavamento piazzali	<p>Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali si ritiene prioritariamente che i rifiuti pericolosi spinti se sfusi, debbano essere stoccati in modo da essere protetti contro il dilavamento da parte delle acque meteoriche. Gli interventi previsti al punto precedente consentiranno di perseguire anche tale obiettivo. Successivamente l'Azienda potrà realizzare il progetto di trattamento delle acque di dilavamento proposto nella documentazione inviata a luglio 2017, previo assenso del Consorzio individuando idonee modalità di monitoraggio del V.L.E. che saranno fissati. La tempistica individuata per tale adempimento è il 31.12.2018.</p>	<p>Realizzare le strutture fase riportate nella documentazione presentata nel Giugno 2017, le stesse dovranno essere dotate di sistemi copri/coperti in modo da impedire la dispersione nella dei rifiuti pericolosi.</p> <p>Richiedere ed ottenere dal Consorzio autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali.</p> <p>Realizzare gli interventi riportati nell'ETD e relativi allegati presentati nel Giugno 2017. Inserire nella prossima revisione dell'ETD modalità e tempi di monitoraggio dei VLE riportati nell'autorizzazione allo scarico del Consorzio.</p>	31/12/2018 15/10/2018 31/12/2018

Risposta della Società di cui alla documentazione datata 18/06/2021

1. *L'azienda ha presentato un cronoprogramma in attuazione delle condizioni indicate nella Cds del 26.7.2018.*

Le attività riportate nel cronoprogramma scaturito dalla Cds del 26.7.2018 sono state tutte completate ad esclusione di:

- Assoggettabilità alla norma SEVESO – attività in corso vedi punto 4
- Implementazione delle tettoie – attività in corso per la quale il suo completamento è previsto entro e non oltre il **31.12.2021** (Allegato 1 SCIA presentata al Genio Civile di Chieti in data 10.07.2020). Si evidenzia in ogni caso che i rifiuti allocati nelle aree dove saranno completate le tettoie sono comunque depositati al coperto per mezzo di appositi teli mobili.
- Implementazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche: è stato richiesto ed ottenuto parere preventivo favorevole allo scarico da parte del Consorzio di Bonifica, l'impianto è stato installato così come indicato nella documentazione a voi già presentata. Resta da richiedere al Consorzio il sopralluogo da parte di un loro tecnico al fine di far verbalizzare l'avvenuta installazione dell'impianto in conformità con quanto presentato in sede di richiesta e contrattualizzare lo scarico ricevendo apposito contratto contenente i limiti allo scarico. Il completamento di tale attività è previsto per il **30.9.2021**.

Documentazione integrativa 23.03.2023

La Società ha presentato i seguenti allegati:

❖ *Allegato D.4 denominato "PROGETTO PRELIMINARE ACQUE DI DILAVAMENTO datato 22.02.2023*

Da tale allegato, si evince che nella zona A è già presente il sistema di trattamento delle acque meteoriche in continuo, non collegato per assenza del parere del Consorzio.

Per la sezione B l'impianto non è stato ancora installato e l'azienda ritiene di poter utilizzare le vasche esistenti effettuando alcune modifiche impiantistiche.

Valutazioni ARTA - Proposte di prescrizioni relative alla gestione delle acque meteoriche

- ⇒ Preso atto della planimetria in allegato D.1 e del progetto in all. D.4, si ritiene che ciascuno dei punti di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere dotata di sistemi di contabilizzazione dei volumi di acque meteoriche raccolte e scaricate e di autocompattatori regolarmente funzionanti. Ogni malfunzionamento deve essere tempestivamente comunicato al Distretto Arta e all'A.C. e la Società deve immediatamente provvedere a riparare il guasto, comunicando il ripristino del normal funzionamento;
- ⇒ Pur se l'azienda intende effettuare il trattamento in continuo delle acque meteoriche, è necessario che siano presenti vasche di stoccaggio delle acque di prima pioggia (almeno 80 mc per l'area A e 40 mc per l'area B), da utilizzare in caso di emergenza (vasca raccolta acque spegnimento incendio, raccolta acque lavaggio in caso di sversamenti). Le vasche di prima pioggia devono essere tenute normalmente vuote, e svuotate mediante sistemi automatici preferibilmente entro 24 hr dall'inizio dell'evento meteorico, anche se le stesse non sono completamente piene. Occorre aggiornare in tal senso la documentazione progettuale.
- ⇒ l'azienda deve periodicamente rimuovere gli oli e i fanghi depositati nel sistema di trattamento, sottoponendo gli impianti alla necessaria manutenzione con idonea periodicità e comunque con frequenza annuale, registrando le operazioni di manutenzione effettuate;
- ⇒ i sistemi di trattamento, progettati per un funzionamento in continuo, devono essere dimensionati in modo da consentire il trattamento delle acque meteoriche alla massima portata registrata con tempi di ritorno di almeno 200 anni;
- ⇒ si demandano all'A.C. le tempistiche per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti, fatte salve le valutazioni e determinazioni del Consorzio Bonifica Centro relativamente allo scarico delle acque meteoriche.



Nell'ETD 2023 la Società indica la tempistica di 24 mesi dal riesame dell'AIA, tempistica che è opportuno ridurre ai tempi tecnici strettamente necessari, considerato che è una prescrizione già più volte indicata ed accettata dall'azienda.

L.2.2 Altri interventi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Allaccio rete fognaria comune di Chieti per l'invio delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia) con installazione di desabbiatori disoleatori. Collettamento delle acque reflue domestiche assimilate per provenienza sempre alla rete fognaria delle acque reflue del comune di Chieti.	Assicurazione del trattamento presso impianto terzo di tutte le acque di dilavamento di piazzale per ridurre i rischi di inquinamento delle acque superficiali.	24 mesi dalla data di ottenimento del provvedimento AIA

Modifiche richieste con il riesame dell'AIA

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

- ⇒ Occorre che la ditta chiarisca, al fine di permettere all'Autorità Competente di valutare la necessità di esperire i procedimenti ambientali di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06:
- Quali modifiche sono state eventualmente apportate rispetto a quanto sottoposto a VIA e approvato con Decreto n. 13/2000, specificando quali sono derivanti dall'attuazione di prescrizioni;
 - Quali modifiche sono richieste dall'azienda nell'ambito del riesame rispetto al progetto approvato con tale Decreto e con i provvedimenti AIA N. DPC026/211 del 20/09/2016 e N. DPC026/47 del 10/03/2017, specificando quali sono derivanti dall'attuazione di prescrizioni.
- Nell'ETD si evincono le seguenti proposte di modifica:

ETD 07.06.2021:

I.2.1 Interventi migliorativi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Audit energetico per la sostituzione dei motori elettrici, quadro di rifasamento, ecc.	Riduzione del consumo energetico	24 mesi
Installazione serbatoio di stoccaggio azoto, installazione linea di interizzazione trituratore SATRIND con azoto.	Riduzione del rischio di esplosione nella triturazione di rifiuti pericolosi	12 mesi
Implementazione tettoie di coperture delle aree deputate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso / uscita dall'installazione.	Riduzione del dilavamento dei rifiuti con relativa solubilizzazione dei sali.	6 mesi

L.2.2 Altri interventi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Allaccio rete fognaria comune di Chieti per l'invio delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia) con installazione di desabbiatori disoleatori. Collettamento delle acque reflue domestiche assimilate per provenienza sempre alla rete fognaria delle acque reflue del comune di Chieti.	Assicurazione del trattamento presso impianto terzo di tutte le acque di dilavamento di piazzale per ridurre i rischi di inquinamento delle acque superficiali.	12 mesi
Revamping dell'impianto di stabilizzazione STABSOL e dell'impianto di abbattimento con filtri a maniche e implementazione con ignizione di carbone attivo in polvere.	Ripristino linee di trattamento dei rifiuti solidi e fangosi e abbattimento dei VOC.	12 mesi

Risposta della Società di cui alla documentazione datata 18/06/2021

Le modifiche intercorse tra quanto riportato nell'Elaborato Tecnico Descrittivo Rev. 3 del 07.06.2021 in allegato alla presente missiva e quanto sottoposto a VIA ed approvato per mezzo del parere n. 1/92 del 20.01.2000, sono le seguenti:

- a. Eliminazione dell'attività di miscelazione di rifiuti liquidi per mezzo di reattore e loro deposito in serbatoi fissi verticali;
- b. Eliminazione dell'attività di produzione del CSS;
- c. Eliminazione dell'attività di autodemolizione;
- d. Eliminazione dell'attività di recupero metalli per mezzo di apposito impianto;
- e. Eliminazione dell'attività di recupero polimeri per mezzo di apposito impianto.

Le modifiche sopra citate non derivano dall'attuazione di specifiche prescrizioni ma rappresentano una scelta aziendale maturata a seguito delle mutate condizioni ed esigenze di mercato.



Dall'ETD 22.03.2023 si evincono le seguenti modifiche:

I.2. Interventi proposti

I.2.1 Interventi migliorativi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Installazione serbatoio di stoccaggio azoto, installazione linea di inertizzazione trituratore SATRIND con azoto.	Riduzione del rischio di esplosione nella triturazione di rifiuti pericolosi	12 mesi dalla data di ottenimento de provvedimento AIA
L.2.2 Altri interventi		
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Allaccio rete fognaria comune di Chieti per l'invio delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia) con installazione di desabbiatori disoleatori. Collettamento delle acque reflue domestiche assimilate per provenienza sempre alla rete fognaria delle acque reflue del comune di Chieti.	Assicurazione del trattamento presso impianto terzo di tutte le acque di dilavamento di piazzale per ridurre i rischi di inquinamento delle acque superficiali.	24 mesi dalla data di ottenimento del provvedimento AIA
Revamping dell'impianto di stabilizzazione STABSOL	Ripristino linee di trattamento dei rifiuti solidi e fangosi e abbattimento dei VOC.	24 mesi dalla data di ottenimento del provvedimento AIA

Valutazioni ARTA sulle modifiche contenute nella documentazione marzo 2023

Dall'ETD sembra evincersi che l'impianto di inertizzazione con azoto sia già presente. Occorre chiarire se lo stesso è presente o è in progetto.

Si ritiene che:

- ⇒ l'installazione di un sistema di inertizzazione mediante azoto, laddove non già presente, costituisca BAT per l'effettuazione in sicurezza dell'attività di triturazione; le tempistiche di 12 mesi dal rilascio dell'AIA appaiono congrue, fermo restando che ogni determinazione è rimessa all'A.C.
- ⇒ il revamping dell'impianto di stabilizzazione sia funzionale e propedeutico all'attività di trattamento chimico-fisico D9. Si ritiene pertanto che l'azienda non effettui attività D9 fino a quando non sarà installato tale impianto. Occorre preliminarmente che la Società invii il dettaglio progettuale per dare evidenza dell'applicazione delle BAT. Si rimette all'A.C. la definizione delle tempistiche.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

<p>⇒ Ai fini della corretta valutazione della documentazione, si evidenzia che nella documentazione integrativa inviata da Teate Ecologia ai fini del riesame dell'AIA N. DPC026/211 del 20/09/2016 e N. DPC026/47 del 10/03/2017 prima della voltura dell'AIA, erano presenti documenti che non sono stati ritrasmessi dalla Geko Srl.</p> <ul style="list-style-type: none">• prot. ARTA n. 33461 del 02/08/2018: cronoprogramma attuativo al 30/07/2018 in risposta alle richieste della Cds del 26/07/2018• prot. ARTA n. 38204 del 11/09/2018: revisione convenzione del 06/10/2014 con Consorzio Bonifica Centro.• prot. ARTA n. 47819 del 07/11/2018: planimetria impianto (allegato B.1) Revisione 4.2 del 25/09/2018• prot. ARTA n. 55302 del 24/12/2018: riscontro alla nota ARTA prot. n. 53119/2018 del 11/12/2018• prot. ARTA n. 47828 del 7/11/2018: confronto fra le indicazioni contenute nella circolare MATTM prot. n. 4064 del 15/03/2018 e lo stato impiantistico gestionale con un cronoprogramma attuativo al 25/09/2018.• prot. ARTA n. 10620 del 05/03/2019: inerente una comunicazione riguardo la trasmissione della nota informativa ai sensi del D.Lgs. 105/15• prot. ARTA n. 11704 del 11/03/2019: nota di chiarimento della ditta circa la posizione dello stabilimento rispetto alla normativa Seveso. <p>Si chiede pertanto di chiarire quali documenti si devono ritenere ancora validi ai fini dell'espressione del parere di competenza.</p>

L'A.C. ha richiesto di aggiornare tutta la documentazione che è pervenuta nel marzo 2023 ed è l'unica a cui occorre riferirsi.

D. Lgs. 105/15

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

<p>⇒ Occorre che la ditta chiarisca la sua posizione rispetto al D.Lgs. 105/15 considerato che con note acquisite al prot. ARTA n. 11704 del 11/03/2019 e prot. ARTA n. 55302 del 24/12/2018, la ditta Teate Ecologia aveva dichiarato di essere assoggettata al D.Lgs. 105/15 per effetto delle modifiche successivamente introdotte nel Regolamento CLP e non a seguito di incremento della capacità di stoccaggio dell'impianto. Successivamente la Geko Srl, nel trasmettere la documentazione per il riesame dell'AIA, ha inviato solo l'iscrizione datata 14/12/2018 all'Inventario Notifiche Seveso sul portale ISPRA (nota acquisita al prot. ARTA n. 16165 del 01/04/2021) senza ribadire quanto dichiarato dalla ditta Teate Ecologia con le succitate note. Agli atti di ARTA risulta, inoltre, che ISPRA ha rifiutato la notifica perché non redatta in modo corretto, come risulta dalla nota acquisita al prot. ARTA N.0054559/2020 del 30/11/2020. È necessario che l'azienda dia evidenza degli adempimenti finora attuati con riferimento al D. Lgs. 105/15.</p>

Valutazioni Arta sugli aspetti relativi al D. Lgs. 105/15

La Società ha inviato il Rapporto di Sicurezza che è attualmente in fase di valutazione al CTR, a cui si demanda per gli aspetti di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. Si chiede all'azienda di inviare all'A.C. le determinazioni che saranno assunte dal CTR, al fine di armonizzare con esse le condizioni dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 sexies c. 8 del D. Lgs. 152/06.



Proposta di prescrizione sulla caratterizzazione dei rifiuti

Fermo restando che la Società dovrà caratterizzare i rifiuti in ingresso e quelli prodotti dal trattamento, sia come rifiuti sia come sostanze ai fini dell'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15, applicando valutazioni conservative e conservandone evidenza per ciascun lotto, si ritiene che debba dotarsi di un sistema informativo che consenta di conoscere in tempo reale i quantitativi di sostanze pericolose (compresi i rifiuti) detenuti e l'ubicazione degli stessi.

PEE

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

⇒ Relazionare su quanto attuato in applicazione dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito con Legge 132/2018, ed in particolare se è stato predisposto il PEI e se sono state fornite le informazioni per la redazione del PEE.

Valutazioni ARTA sul PEE

Come stabilimento soggetto al D. Lgs. 105/15, la redazione del PEE è effettuata dal Prefetto sulla scorta delle informazioni fornite dalla Società e delle conclusioni del CTR. Si chiede di informare la scrivente sullo stato di avanzamento della redazione del PEE.

Trattamento CSS

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

⇒ Nell'EDT datato 28/12/2018 è indicato quanto segue:

“Si precisa che con il presente documento facente parte del procedimento di riesame dell'AIA, rev. 2.0, è mancante delle parti relative alla produzione di CSS / CDR, dell'impianto di recupero delle plastiche e

dell'impianto di recupero dei metalli e, infine, degli impianti, in via di dismissione, per lo stoccaggio e miscelazione di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi ciò per espressa volontà della TEATE ECOLOGIA S.p.A. (gestore dell'attività IPPC).”

Nella documentazione progettuale tuttavia sono presenti gli elaborati Allegato B.7, Allegato B.8, Allegato B.9 e Allegato B.10 relativi alle piante e prospetti di tali impianti. Occorre che la ditta chiarisca quali impianti sono compresi nell'istanza di riesame e renda univoca la documentazione, rimodulando l'elenco dei codici EER, tenendo in considerazione tali modifiche impiantistiche.

Valutazioni ARTA – rinuncia attività produzione CSS

Si prende atto della rinuncia dell'attività, peraltro mai avviata, di produzione di CSS. Per le considerazioni sul piano di gestione della miscelazione e sull'elenco dei codici EER si rimanda alla parte iniziale della presente relazione.

Relazione di riferimento

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

⇒ Produrre la relazione di screening per la verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95.

Risposta della Società di cui alla documentazione datata 18/06/2021

Si allegano alla presente missiva l'Elaborato Tecnico dal quale emerge la non applicabilità dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento nonché la relativa lettera accompagnatoria trasmessi a mezzo PEC al Servizio Gestione Rifiuti della Regione in Abruzzo in data 10/08/2016 (Vedi Allegato 5).

Valutazioni ARTA sullo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento

Si fa presente che l'ALL. 5 - Documento di screening per la verifica dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento datato 01/08/2016 allegato alla documentazione datata 18 giugno 2021 presentato dalla Società, è stato redatto secondo le modalità di cui all'ex DM 272/14 che è stato abrogato.

Inoltre, dall'esame della documentazione pubblicata a febbraio 2023 sullo sportello regionale, si riscontra che la Società ha presentato il documento denominato ALLEGATO 8 che in realtà è lo stesso documento presentato a giugno 2021, datato sempre 01/08/2016.



Non si riscontra la presenza di allegati inerenti lo screening di verifica dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento nella documentazione datata marzo 2023.

- ⇒ Si ribadisce pertanto la richiesta di produrre la relazione di screening per la verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95.
- ⇒ Si evidenzia fin d'ora che il bacino di contenimento del serbatoio di gasolio deve essere pari al volume del serbatoio stesso.

Rumore

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

La Ditta ha inviato l'All. F.2 "Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale", aggiornato a Dicembre 2018, acquisito al prot. ARTA n. 16165 del 01/04/2021.

L'esame del Documento ha evidenziato alcune criticità e conclude come segue:

10. CONSIDERAZIONI FINALI.

I risultati di modellizzazione previsionale, di cui ai paragrafi precedenti del presente elaborato, mostrano il superamento dei valori limite di emissione per singola sorgente e di immissione verso l'ambiente esterno previsti per la zona V del piano di classificazione acustica comunale.

E' necessario, quindi, realizzare opere di mitigazione aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle riportate al capitolo 9.1 del presente elaborato, ripetere nuovamente le misure di rumore ambientale e verificare il rispetto del criterio differenziale presso i ricettori considerati per verificare l'efficacia degli interventi adottati.

Per quanto sopra, si chiede se siano stati attuati gli interventi di bonifica acustica necessari. Produrre relazione fonometrica aggiornata attestante il rispetto dei valori limite, compreso il valore limite differenziale presso i ricettori abitativi più esposti.

Risposta della Società di cui alla documentazione datata 18/06/2021

Gli interventi di bonifica acustica sono in corso di esecuzione, nello specifico si sta provvedendo ad installare dei pannelli fono assorbenti nelle vicinanze delle sorgenti che emettono un maggior numero di decibel così come riportato nella relazione fonometrica in Vs mani. Una volta completato l'intervento sarà prodotta nuova relazione fonometrica atta a dimostrare il rispetto dei valori limite, nello specifico anche il limite differenziale nel ricettore abitativo più esposto. La data prevista per l'ultimazione degli interventi sopra riportati è il **30.9.2021**.

Valutazioni Arta sulla documentazione inviata a marzo 2023

La Società ha allegato il documento denominato Allegato F.2 IO 7.5. 21 "Piano gestione del rumore e delle vibrazioni REV. 0 13.03.2023" e la planimetria dei punti di misura ambientale datata 15.09.2021, nonché il documento "valutazione di impatto acustico 24/09/2021".

Il documento di valutazione di impatto acustico è stato redatto dopo l'implementazione degli interventi di mitigazione sulla girante di aspirazione dell'aria per il punto di emissione E1 e del box contenente l'impianto di soffiaggio dell'aria per le maniche filtranti (punto di emissione E2).

- ⇒ Si ritiene che la valutazione debba essere integrata sulla base delle seguenti osservazioni:
 - Nella valutazione, non è stata effettuata la verifica della presenza di componenti tonali e impulsive nelle misure;
 - Non sono state effettuate misure di rumore residuo presso l'unico punto di misura posizionato in prossimità di un ricettore abitativo, il punto 13, necessario per la valutazione del rispetto del limite differenziale;
 - Non sono state effettuate valutazioni del rispetto del limite di emissione
- ⇒ Il piano di gestione del rumore deve indicare in modo specifico le misure adottate per mitigare l'impatto acustico, per esempio le attività di manutenzione effettuate periodicamente, nonché nell'ottica del miglioramento continuo deve programmare azioni di miglioramento dell'impatto acustico, aspetto critico per l'azienda.

Circolare MATTM 1121/2019

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021



CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE PROT. N. 4064 DEL 15/03/2018 DEL MATTM e Circolare 1121 del 21/01/2019

Nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 26/7/2018 era richiesto quanto segue:

L'Arta fa presente che il MATTM ha emanato una circolare prot. n. 4064 del 15.03.2018, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi"*, che si ritiene di applicare all'Azienda. Pertanto l'Azienda produrrà in puntuale confronto tra le indicazioni della circolare e lo stato impiantistico gestionale, con un cronoprogramma di attuazione per quanto già non attuato.

Con nota acquisita al prot. ARTA 47828 del 7/11/2018, la Teate Ecologia aveva inviato il confronto con le indicazioni contenute nella circolare MATTM prot. n. 4064 del 15/03/2018. Per quanto attiene il confronto effettuato, si osserva quanto segue,

Si fa presente che la suddetta circolare è stata sostituita dalla Circolare 1121 del 21/01/2019. Dal confronto, si evince la necessità delle seguenti integrazioni:

- ⇒ Occorre che la ditta produca il confronto con il punto 5.1.
- ⇒ Relativamente ai punti 5.2, 5.3, 6.1 e 6.2, si chiede alla ditta di dare evidenza dell'attuazione degli interventi proposti nel cronoprogramma allegato alla nota acquisita al prot. ARTA n. 47828 del 07/11/2018 (es. piano di manutenzione dei piazzali, installazione della cartellonistica relativa alle aree di stoccaggio e delle etichette identificative dei rifiuti, modifiche impiantistiche per evitare la dispersione di materiale pulverulento durante le

operazioni di scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, etc...), considerato che le date di scadenza erano previste per gli anni 2018 e 2019.

- ⇒ L'Azienda dichiara che i serbatoi fissi sono in corso di manutenzione mentre a pagina 23 del Piano di Miscelazione Rev. 3 del 28/12/2018, Allegato B6 alla nota acquisita al prot. ARTA n. 16163 del 01/04/2021, la Ditta specifica che i serbatoi fissi di stoccaggio dei rifiuti liquidi e il reattore di miscelazione saranno dismessi. Chiarire se l'azienda ha effettuato interventi di manutenzione ed adeguamento dei serbatoi fissi ai requisiti della Circolare MATMM o se essi sono stati dismessi.

Valutazione ARTA – confronto con Circolare 1211/2019

Si chiede di produrre il confronto aggiornato con la Circolare, che tenga conto di quanto già attuato e di quanto prescritto nella presente relazione. Le tempistiche sono demandate all'A.C.

BAT

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

VALUTAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE BAT

L'Azienda, in riscontro alla nota ARTA prot. 53119 del 11/12/2018, ha integrato l'ETD, acquisito con nota prot. ARTA n. 16155 del 01/04/2021, producendo il confronto con le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti emanate ad Agosto 2018.

- ⇒ Relativamente alla BAT 2, l'Azienda dichiara di applicare in parte la lettera f. *"garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura"* e per i punti a., b. e d., l'azienda fa riferimento ad una procedura non meglio identificata. Si chiede pertanto di chiarire a quale procedura si fa riferimento e qualora già presente nella documentazione, se ne indichi la denominazione. Specificare se la BAT è adesso applicata (la data di piena applicazione prevista era giugno 2019). Si ritiene inoltre necessario che l'Azienda dettagli quanto riportato nella sezione L.4.2 dell'ETD.

- ⇒ Per quanto attiene alla BAT 9, 10, 12 (monitoraggio emissioni diffuse ed odorigene, piano gestione odori) l'azienda riporta quanto segue:

Monitoraggio delle emissioni diffuse	Monitoraggio delle emissioni diffuse con uno dei tre metodi previsti (sniffing – OGI – SOP, calcolo fattore di emissione, bilanci di massa) (BAT 9)	Report dei monitoraggi o dei calcoli	NO	31/12/2019	Frequenza una volta l'anno (misure). Convalida dei calcoli dei fattori di emissione con analisi ogni due anni.
Monitoraggio odori	Olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 (BAT 10)	Report monitoraggi	NO	31/12/2019	-



Emissioni diffuse di odori	Predisposizione di un piano di gestione degli odori nel sistema di gestione ambientale. (BAT 12)	Report	NO	31/12/2019	Procedura e istruzioni operative da implementare nel sistema di gestione ISO 14.001
----------------------------	---	--------	----	------------	---

Si chiede di produrre una proposta operativa di monitoraggio, da inserire nel PMC.

Con riferimento alla BAT 17 e 18, si chiede se l'azienda abbia predisposto il piano di gestione del rumore e vibrazioni e abbia installato le barriere fonoassorbenti, come indicato anche nel paragrafo sul rumore.

⇒ Relativamente alla BAT 19 "Consumo dell'acqua, volume di acque reflue prodotte e emissioni nel suolo e nell'acqua":

Gestione dell'acqua	Piano di risparmio idrico (BAT 19.a)	Reporting	NO	30/06/2019	Implementazione del piano nell'ambito del sistema ISO 14.001
	Superficie impermeabile (BAT 19.c)	Controllo annuale stato di usura della pavimentazione	NO	30/06/2019	Implementazione del piano nell'ambito del sistema ISO 14.001

Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti (BAT 19.e)	-	NO	31/12/2019	Sistema di coperture per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
La segregazione dei flussi di acque (BAT 19.f)	-	SI		Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente.
Adeguate infrastrutture di drenaggio (BAT 19.g)	-	in parte		Installazione di pretrattamento delle acque piovane / dilavamento prima dell'invio all'impianto di depurazione consortile.

- Punto a: specificare se è stato predisposto il Piano di risparmio idrico e se è attuato il controllo annuale dello stato di usura della pavimentazione
- punto e.: come già richiesto, si chiede alla ditta di relazionare circa la realizzazione del sistema di copertura delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi previsto da cronoprogramma entro il 31/12/2019.
- punto d.: si ritiene che l'azienda debba relazionare in merito all'applicazione di tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi.

⇒ Relativamente alla BAT 20 "Trattamento delle acque reflue", l'azienda dichiara:

Pretrattamento continuo acque di dilavamento	Separazione fisica (BAT 20.c) Sedimentazione e filtrazione con filtro a coalescenza	Controllo analitico	NO	30/06/2019	Tabella 6.2 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente
--	---	---------------------	----	------------	---

Indicare se tale adeguamento è già stato attuato e quali sono i VLE autorizzati allo scarico. Se del caso, confrontarli con la tab. 6.2 delle BAT conclusions.

⇒ Relativamente alla BAT 21 "Emissioni da inconvenienti e incidenti", l'azienda dichiarava di applicare in parte la BAT 21 e che entro il 30/06/2019 avrebbe implementato procedure e disposizioni tecniche per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti nonché un registro e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti all'interno del sistema di gestione ISO 14001. Si chiede di relazionare in merito all'implementazione di tali procedure.



- ⇒ Relativamente alla BAT 22 “Sostituzione dei materiali con rifiuti”, l’azienda dichiara di applicare la BAT utilizzando calce idrata da produzione di acetilene per i trattamenti chimico fisici sui rifiuti solidi. Chiarire se la calce idrata indicata è accettata in impianto come rifiuto e se si utilizza anche calce idrata materia prima. Indicare come si contabilizzano i quantitativi di calce utilizzati nel ciclo produttivo.
- ⇒ Relativamente alla BAT 23 “Efficienza energetica” l’azienda dichiarava di non applicare la BAT 23 ma che avrebbe provveduto entro il 31/12/2019 all’implementazione di un piano di efficienza energetica e di un registro del bilancio energetico nell’ambito del sistema di gestione ISO 14001. Si chiede di relazionare in merito all’implementazione di tale piano alla data odierna.

Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti

Emissioni nell’atmosfera

⇒ Relativamente alla BAT 25, l’azienda dichiara di applicare la BAT 25 con l’installazione di un filtro a maniche sul camino E2 (punto b.) per il rispetto del BAT-AEL delle polveri. Chiarire se è inoltre presente un sistema di iniezione d’acqua sul frantumatore, come sembra evincersi dal confronto con le BAT.

Valutazioni Arta in merito all’applicazione delle BAT secondo ETD 2023

- ⇒ Si dà atto che, per quanto riguarda la BAT 2, nell’ETD marzo 2023 l’azienda ha ancora riportato riferimenti generici a procedure non denominate, che erano tuttavia state allegate nelle integrazioni 2019 ma non riportate nella documentazione 2023.
- ⇒ Si dà atto che l’azienda ha allegato il piano di gestione del rumore ed ha attuato alcuni interventi di contenimento delle emissioni acustiche. Per le valutazioni, si rimanda al paragrafo sul rumore
- ⇒ L’azienda propone di effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene mediante olfattometria dinamica con frequenza biennale in 10 punti, come indicato nel PMC. Si ritiene che:
 - occorre predisporre un piano di gestione degli odori in linea con la BAT 12, individuando le azioni attuate per prevenire e mitigare le emissioni odorigene, quelle adottate per monitorare ordinariamente l’efficacia delle azioni adottate, le misure di contenimento straordinarie ed in ultimo, in caso di criticità, le modalità di monitoraggio.
 - L’eventuale monitoraggio degli odori presso i punti di ricaduta non è significativo. Qualora ritenuto opportuno nel piano di gestione degli odori, occorre effettuare il monitoraggio delle sorgenti e poi applicare un modello previsionale di ricaduta per valutare i livelli di odore presso i recettori, confrontandosi con i VLE delle LLG della Regione Emilia Romagna.
- ⇒ Con riferimento alla BAT22, si chiede di specificare le modalità di monitoraggio delle caratteristiche della calce idrata rifiuto per valutarne l’idoneità all’utilizzo per il trattamento e indicare in quali gruppi di miscelazione è utilizzata
- ⇒ Si dà atto che l’azienda ha specificato nell’ETD 2023 di effettuare il monitoraggio dei consumi idrici ai fini dell’applicazione della BAT 19 e di aver implementato una procedura per il controllo dell’usura della pavimentazione in applicazione della BAT 19c. Per il monitoraggio dei consumi idrici occorre che siano utilizzati contatori sulle varie sezioni impiantistiche che prevedono l’utilizzo di acqua.
- ⇒ Per quanto riguarda la BAT 19e, l’azienda dichiara di aver concluso la realizzazione delle coperture delle aree di stoccaggio rifiuti.
- ⇒ Per le valutazioni sulle modalità di gestione delle acque di prima pioggia, si rimanda al corrispondente paragrafo della presente relazione.
- ⇒ Si prende atto di quanto dichiarato circa la presenza di un sistema di iniezione di acqua sul frantumatore.

STATO DEL SITO

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

Nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 26/7/2018 era richiesto quanto segue:

Per quanto riguarda lo stato del sito si ritiene che l’Azienda debba monitorare ai fini dell’AIA entrambe le falde (superficiale e sotterranea) presenti nel sito, ricercando tutti i parametri indicati nel PMC dell’ETD di luglio 2017. A tale scopo l’Azienda individuerà i piezometri più idonei ubicandoli in planimetria. L’Azienda dovrà mettere a conoscenza l’autorità competente di tutti gli adempimenti posti in essere nell’ambito della procedura di cui ai titoli V della Parte IV del D.Lgs 152/06.

Nella sezione L.5.1 dell’EDT datato 28/12/2018 sono stati individuati i seguenti piezometri per il monitoraggio annuale SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6 e SP7. Gli stessi non risultano chiaramente individuati in un apposito elaborato cartografico.

- ⇒ Occorre pertanto che la ditta ubichi in apposita planimetria i suddetti piezometri, come richiesto dalla Cds, distinguendo quelli adibiti a monitoraggio della falda superficiale da quelli che afferiscono alla falda profonda, unitamente alla ricostruzione della superficie piezometrica di entrambe le falde.

Documentazione della Società marzo 2023

Nell’ETD datato 23.03.2023 la sezione L.5.1 del PMC relativo alle Acque sotterranee è stato aggiornato con la distinzione dei piezometri relativi alla falda superficiale da quelli della falda profonda.

Occorre inserire nel PMC il campionamento decennale del terreno ai sensi dell’art. 29 sexies c. 6-bis del D. LGS. 152/06



EMISSIONI IN ATMOSFERA

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

Nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 26/7/2018 era richiesto di presentare una proposta per minimizzare le emissioni diffuse provenienti dai cumuli di rifiuti stoccati all'esterno, nel periodo transitorio fino alla realizzazione di strutture fisse idonee allo stoccaggio al chiuso dei rifiuti pericolosi.

⇒ Si chiede all'azienda di relazionare in merito a tale proposta.

⇒ Nel verbale della Cds era chiesto di ricercare i metalli nelle polveri in emissione in almeno due autocontrolli. Occorre pertanto aggiornare il PMC.

⇒ L'azienda deve presentare il QRE con i VLE adeguati ai BAT AELs (polveri 5 mg/Nmc, TOC: 30 mg/Nmc). A seguito del monitoraggio sui metalli, dovranno essere inseriti anche tali inquinanti, per i quali deve essere garantito il rispetto dei VLE, ridotti del 30%, per i metalli di tab. B all. I alla parte V D. Lgs. 152/06 ed eventualmente di quelli di tab. A1.

⇒ Specificare se i filtri a maniche e lo scrubber sono dotati di sistemi di monitoraggio in continuo del corretto funzionamento (p.e. misuratore di pressione differenziale, sensore di livello serbatoio scrubber, sensori funzionamento pompa, sensori funzionamento ventilatore, ecc)

⇒ Come già più volte evidenziato, si chiede di porre i due sistemi di abbattimento in serie e non in parallelo come avviene attualmente

Valutazioni ARTA sulle emissioni in atmosfera

Il QRE di riferimento REV.2 del 07/06/2021, riproposto con la documentazione di marzo 2023, risulta aggiornato con l'inserimento dei metalli (i VLE proposti sono quelli limite ridotti del 30%). Dal QRE sembra siano stati eliminate le SOV di classe superiore alla II, è stato ridotto il VLE delle polveri ed introdotto il TOC con VLE di 30 mg/Nmc. Nel PMC le SOV di classe superiore alla II sono tuttavia sempre presenti.

⇒ Si chiede di specificare se l'azienda intende eliminare le SOV di classe superiore alla II dal QRE o solo ridurre i VLE.

Il PMC relativo alle emissioni in atmosfera risulta integrato con la ricerca dei metalli.

Dal QRE si evince che i sistemi di abbattimento non sono stati posti in serie, a differenza di quanto accolto dall'azienda nella documentazione inviata nel 2019. In questo caso infatti, si avrebbe un unico punto di emissione. Si chiede di specificare se l'azienda intende attuare quanto richiesto, pur tenendo conto delle differenti portate dei due punti di emissione e corrispondentemente del dimensionamento dei sistemi di abbattimento. Si propone la seguente prescrizione:

⇒ Occorre che i sistemi di monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento (controllo di livello e misuratore di pressione differenziale) siano dotati di allarme che si attiva in condizioni di malfunzionamento.

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 21919 del 04/05/2021

SCARICHI IDRICI

L'Azienda ha trasmesso la planimetria della rete idrica (Allegato D.1) datata Dicembre 2018 e il progetto preliminare delle acque di dilavamento (Allegato D.4) datato Giugno 2017 acquisiti al prot. ARTA n. 16164 del 01/04/2021.

⇒ Chiarire se è stato realizzato il collegamento dello scarico delle acque meteoriche alla rete fognaria consortile, che doveva essere completato il 31/12/2018 come indicato nel verbale della Cds del luglio 2018.

⇒ Occorre che la ditta specifichi il volume della vasca di prima pioggia esistente nell'area B così come delle vasche decantatori interrate indicate in planimetria. Relativamente all'area A, occorre che la ditta chiarisca il volume delle vasche che si prevede di installare e come saranno gestite le acque in caso di eventi meteorici intensi che potrebbero determinare un rapido riempimento delle vasche, specificando con quali tempistiche e modalità si intende rendere disponibile la vasca per un nuovo evento meteorico.

⇒ Nella planimetria della rete idrica sono indicate due cisterne di accumulo per la raccolta di sversamenti e colatici. Occorre denominare tali cisterne, indicarne il volume e chiarire se sono interrate e fuori terra.

⇒ Nella planimetria della rete idrica, così come nel layout di impianto (Allegato B.1 Rev. 4), alla destra dell'area G, sulla linea di raccolta delle acque di dilavamento (verde) è indicato un cerchio verde simile a quello di raccolta degli sversamenti. Chiarire di cosa si tratta e la sua funzione.

⇒ Il PMC proposto per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento deve essere integrato con la ricerca di (rif. tab. 3 all. 5 parte III D. Lgs. 152/06) metalli, solventi organici aromatici, azotati, clorurati.



Risposta della Società di cui alla documentazione 2019

22. Scarichi idrici

a. In merito alla data di messa in funzione dell'impianto di trattamento acque relativo all'Area A vedasi quanto riportato al punto 1. della presente missiva.

b. Relativamente all'Area B si ribadisce quanto già riportato nell'ETD allegato alla presente missiva, nello specifico le acque di prima e seconda pioggia di tale porzione di impianto vengono raccolte in vasche interrato aventi una cubatura complessiva pari a 150 Mc. Inoltre, è disponibile anche un

serbatoio di backup fuori terra avente una cubatura pari a 30 Mc. Le medesime acque sono periodicamente smaltite in qualità di rifiuti presso impianti terzi all'uopo autorizzati. Sarà cura della scrivente società comunicare il collaudo del sistema di trattamento acque (una volta implementato) e l'allaccio al corpo idrico ricettore (Rete Consorzio di Bonifica).

Il sistema di trattamento posizionato nell'Area A in attesa di collaudo definitivo (così come specificato al punto 1) tratterà in continuo le acque di dilavamento superfici di prima e seconda pioggia.

Alla luce di quanto sopra riteniamo non sia applicabile alcun sistema di temporizzazione considerato che saranno trattate sia le acque di prima pioggia che quelle di seconda pioggia. In ogni caso nel sistema di trattamento sono presenti 2 vasche aventi una cubatura complessiva pari a 69 Mc.

c. La cisterna posizionata nell'area B (nelle vicinanze della cabina ENEL) è interrata ed ha una capacità pari a 45 Mc (indicata con la sigla CS1 nel Lay Out Allegato D1 in Rev. 5 del 07/06/2021 allegato alla presente). La cisterna posizionata nell'area A (nelle vicinanze del ex parco serbatoi verticali) è interrata ed ha una capacità pari a 13 Mc. (indicata con la sigla CS2 nel Lay Out Allegato D1 in Rev. 5 del 07/06/2021 allegato alla presente).

d. Il cerchio verde indicato nelle planimetrie B1 Rev 4 e D1 Rev 4 è da considerarsi quale refuso, in tale area esterna non è presente alcuna vasca né fuori terra né sotterranea.

e. In allegato l'Elaborato Tecnico Descrittivo in Rev. 3 del 07.06.2021 contenente l'aggiornamento del PMC in merito all'inserimento della ricerca di metalli, solventi organici aromatici, azotati clorurati nello scarico delle acque meteoriche.

Valutazioni Arta sugli scarichi

Per gli aspetti relativi alle acque meteoriche si rimanda al corrispondente paragrafo della presente relazione.

Si dà atto che nella sezione L.2. dell'ETD datato 23.03.2023 sezione scarichi, per gli scarichi S1 e S2 (acque di dilavamento) sono stati inseriti i seguenti inquinanti:

- Idrocarburi totali
- Solidi sospesi totali (T.T.S.)
- C.O.D.
- pH
- metalli,
- solventi organici, azotati, clorurati

Dall'ETD sembra siano già attivi gli scarichi delle acque meteoriche, mentre la Società ha indicato una tempistica di due anni. Occorre indicare in modo esplicito le modalità di gestione delle acque meteoriche nel transitorio fino all'allaccio, fatte salve le determinazioni del Consorzio Bonifica centro.

Valutazioni ARTA sul PMC dell'ETD marzo 2023

- ⇒ La frequenza di monitoraggio degli scarichi idrici deve essere almeno quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici. I VLE fissati sono quelli del D. LGS. 152/06, tab. 3 all. 5 alla parte III colonna di scarico in pubblica fognatura.
- ⇒ Il monitoraggio delle emissioni sonore deve essere ripetuto in occasione di modifiche e comunque con cadenza triennale.
- ⇒ Occorre inserire il monitoraggio decennale del suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies c. 6 bis del D. LGS. 152/06.
- ⇒ L'azienda ha inserito nel PMC anche il monitoraggio delle emissioni dello sfiato dei silos che tuttavia può essere omesso alle condizioni indicate nell'allegato 3 della DGR 517/07.

Il Gruppo istruttore

Ing. Angela delli Paoli

Ing. Simonetta Campana (firmato digitalmente)

Dott. Tiziano Marcelli (aspetti idrogeologici)

Dott. Sergio Palermi (aspetti sul rumore)

Dott.ssa Angela Miccoli

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
(firmato digitalmente)

